

#### REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- Giuseppe Pipia ed Elisa Distefano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Giuseppe Angelini, Giuseppe La Rosa ed Eugenio Sigona ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via Santa Maria Segreta n. 6;

#### contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,
- l'Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

## nei confronti di

- Giulia Ramoni, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

# previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale della classe di concorso A345/A346, pubblicata sul sito istituzionale dell'Università Statale di Milano in data 16 dicembre 2014, nella parte in cui non ha incluso i ricorrenti;
- dell'esito delle prove orali della classe di concorso A345/A346, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università Statale di Milano in data 10 dicembre 2014, nella parte in cui ha attribuito ai ricorrenti un punteggio inferiore a 15 e quindi ne ha determinato la bocciatura;
- del bando di concorso dell'Università degli Studi di Milano, emanato con d.r. 7 novembre 2014, n. 0292520;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice riguardanti le prove orali dei ricorrenti e la fase della procedura relativa agli esami orali, e segnatamente del verbale n. 4;
- di ogni altro atto presupposto, connesso c/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del verbale n. 1 del 19 novembre 2014 redatto dalla Commissione giudicatrice, nella parte in determina di stabilire che le competenze disciplinari sarebbero state valutate soprattutto in sede di prova scritta, mentre le competenze linguistiche sarebbero state valutate in sede di prova orale;
- nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti ad adottare le misure idonee che tutelino la situazione giuridica dedotta in giudizio, anche mediante ammissione con riserva al corso per il Tirocinio Formativo Attivo e

ordina alle stesse di procedere nuovamente entro un termine ragionevole all'espletamento della prova orale nei confronti dei ricorrenti innanzi ad una commissione esaminatrice in composizione diversa rispetto a quella che ha proceduto allo svolgimento del censurato esame orale, nonché nel rispetto delle norme e dei principi violati e, ove occorrer possa, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 86/2015 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Milano e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati anche con i ricorsi per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 16 aprile 2015, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste il danno grave e irreparabile in capo alle parti ricorrenti e che, ad un primo sommario esame, sembra sussistere anche il fumus boni iuris, atteso che, nello svolgimento della prova orale, la Commissione esaminatrice non ha operato con la contemporanea presenza di tutti i suoi componenti, come imposto dalla sua natura di collegio perfetto (cfr., da ultimo, T.A.R. Molise, I, 15 dicembre 2014, n. 703);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare proposta, ordinando l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla frequenza dei corsi e all'effettuazione dell'esame finale, in attesa della definizione del merito della presente controversia;

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare formulata con i ricorsi in epigrafe indicati, secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito della controversia la seconda udienza pubblica del mese di marzo 2016, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/04/2015 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)